

Il concorso dei piloti all'opera di rimorchio può effettuarsi in due modi:

1°) semplicemente *pilotando* il rimorchiatore, o la nave rimorchiata, o amendue le navi;

2°) *rimorchiando, strictu sensu*, una o più navi con il rimorchiatore della Corporazione.

È evidente, allora, che, nel primo caso, il pilota concorre con i rimorchiatori d'altro armatore nell'opera di assistenza alle navi, esplicando funzioni di puro pilotaggio, pur se svolte accanto e coordinatamente alle altrui attività di rimorchio; nel secondo caso, invece, pilotaggio e rimorchio coincidono esattamente, poichè il pilota, non solo presta la sua opera come tale, ma presta ancora quella del rimorchiatore del Corpo: sicchè nelle funzioni di rimorchio sono implicitamente contenute quelle di pilotaggio.

282. - Rimorchio effettuato con i rimorchiatori del Corpo dei piloti. — Va prima esaminato il secondo caso, come quello più discusso.

Vi sono nella nostra legislazione delle disposizioni che lo disciplinano, sebbene in parte; tali: gli articoli 4 del vigente reg. pil. e 562 del reg. esec. c. c. m. colon., i quali, applicando i principii rispettivamente sanciti dagli articoli 190 cod. m. m. e 168 stesso cod. per la Tripolit. e Ciren., vietano ai piloti di esercitare servizio di rimorchio *senza apposita licenza* dell'Autorità marittima ⁽¹⁵⁸⁶⁾. Vi è, poi, l'art. 9 del regol. pil.,

navigazione in Commentario al Codice di commercio, vol. VI, 1920, n. 110, pagine 165, 166; Danjon, *Traité de droit maritime*, III, n. 963; RIPERT, *Droit maritime*, 2ª ed., II, n. 2049-2050; ecc.

(1586) Parimenti disponevano i regol. di pil. del 1923 (art. 18), 1914 (art. 18), 1895 (art. 19). L'art. 553 del reg. esec. c. c. m. colon. considera anche, esplicitamente, il caso dell'acquisto di uno o più *rimorchiatori* da parte del Corpo, e l'art. 162, I° comma del progetto (1931) di cod. mar. dispone che il Corpo dei piloti deve esser provvisto dei galleggianti necessari « al servizio di pilotaggio, di rimorchio e di ormeggio ». Lo stesso progetto dispone, ancora, all'articolo 167, II° comma, che « il corpo dei piloti nei porti ove è costituito può essere abilitato dalla stessa autorità (autorità marittima) al servizio di rimorchio... ».